

### ALLEGATO 3 - SCHEMA DI ACCORDO TRA THOMSON REUTERS E SOGEI

#### TRA

**Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica**, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Sogei” o la “Committente” o il “Contraente”)

#### E

la Società **Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.A.**, con sede legale in Via di S. Margherita, 1/A, 20120 Milano, codice fiscale 03771690967, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “TR” o “Impresa” o “Fornitore”)

#### PREMESSO CHE

- l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All’acquisto dell’efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti - nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse di Sogei S.p.A. (“Committente”), per l’acquisizione di servizi Thomson Reuters Italia S.p.A. per Sogei, come delineati nella Clausola 1, punto 3, al Contratto Quadro, come modificata dal presente Accordo ricorrendo i presupposti di cui all’ art. 63 comma 2 lett. b), n. 3 del D. Lgs 50/2016;
- Thomson Reuters Italia S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo l’importo

ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto si potrà procedere alla stipula del presente Contratto;

- successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del Contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 7525660318;
- le attività oggetto del Contratto non danno origine a rischi di interferenza e, pertanto, i costi della sicurezza per oneri interferenti sono pari a zero;
- con il presente Accordo le Parti recepiscono integralmente gli STANDARD CONTRATTUALI THOMSON (che di qui innanzi, saranno denominati: Allegato 1 "Contratto Quadro Thomson Reuters", Allegato 2 "Informazioni", Allegato 3 "Software", Allegato 4 "Servizi Professionali"), salve le modifiche espressamente convenute nel presente Accordo;
- il presente Accordo, unitamente agli Allegati sopra richiamati, come modificati dal presente Accordo, nonché l'Allegato 5 "Capitolato tecnico", l'Allegato 6 "Dichiarazione d'Offerta", complessivamente costituiscono il "**Contratto**". In caso di contrasto tra quanto previsto nell'Accordo e quanto previsto negli Allegati ad esso, prevarrà quanto previsto nel presente Accordo.

Tanto premesso, che costituisce parte integrante del Contratto, le Parti (per tali intendendosi congiuntamente Sogei e TR)

**convengono quanto segue**

**Rispetto all'Allegato 1 Contratto Quadro Thomson Reuters - Divisione Finanziaria**

**L'epigrafe è modificata come segue:**

Le Parti sono vincolate dal Contratto, come definito in premessa.

Si precisa che le Parti sottoscriveranno di volta in volta gli Ordini che conterranno le prestazioni e le relative quantità da acquistare, in ragione delle specifiche esigenze di Sogei e nell'ambito del massimale economico stabilito nella clausola 28. La disciplina specifica che sarà contenuta nei singoli Ordini troverà applicazione solo in quanto non confliggente con il Contratto. I termini in maiuscolo utilizzati ma non altrimenti definiti sono indicati alla Clausola 19, come modificata dal presente Accordo.

**La Clausola n.1 - DISPOSIZIONI GENERALI - è sostituita come segue:**

1.1. Le Parti. Entrambe le Parti potranno stipulare Ordini che saranno regolati dal Contratto.

1.2. Prevalenza. Le Parti convengono quanto segue:

- il presente Accordo modifica i seguenti documenti: Allegato 1 Contratto Quadro, l'Allegato 2 Informazioni, l'Allegato 3 Software, l'Allegato 4 Servizi Professionali e, comunque, prevale sui medesimi in caso di conflitto;
- le clausole 5.2 (Restrizioni di utilizzo) e 6 (Restrizioni di Fornitori Terzi), come modificate nel presente Accordo, hanno prevalenza su qualsiasi disposizione del Contratto che sia in conflitto con esse.

1.3. Oggetto. Il Contratto ha ad oggetto:

a) SERVIZI INFORMATIVI

b) SERVIZI DI PIATTAFORMA e in particolare:

i - Manutenzione e supporto della Piattaforma TREP-RT versione 2;

- ii - Locazione licenze della Piattaforma TREP-RT versione 3;
- iii - Supporto al Sistema ITTV;
- iv - Progetto di migrazione della Piattaforma TREP-RT alla versione 3;
- v - Servizi di assistenza su chiamata.

1.4. L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, anche:

- dal Patto di integrità;
- dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa.

1.5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. \_\_\_\_\_ *<in alternativa>*: Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona di \_\_\_\_\_ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

**La Clausola n.2 - DURATA - è sostituita come segue:**

2.1. Il Contratto ha inizio a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto ("Data di Efficacia") e resterà valido fino al 30 giugno 2021. Si precisa che, con la prima fattura trimestrale, Sogei provvederà al pagamento del corrispettivo connesso ai servizi eventualmente erogati da TR successivamente alla data di scadenza del precedente contratto (30.06.2018) e sino alla sottoscrizione del presente Contratto.

2.2. Gli Ordini che le Parti sottoscriveranno produrranno effetti per il periodo in essi indicato, fermo restando che la durata di ciascun ordine non potrà mai superare la durata del Contratto, come sopra stabilita. Le Parti convengono che non sarà possibile nessuna forma di rinnovo tacito né del Contratto né degli Ordini.

2.3. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento della Contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2.4. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

2.5. Nei casi di cui precedenti punti 2.3 e 2.4 del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

2.6. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al

corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.

2.7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

2.8. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

2.9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

### **La Clausola n.3 - CORRISPETTIVI - è sostituita come segue:**

3.1. Pagamento dei corrispettivi per i SERVIZI INFORMATIVI. TR fatturerà i Corrispettivi per i servizi informativi ("Informazioni") su base trimestrale posticipata, successivamente allo svolgimento con esito positivo della verifica di conformità, come previsto all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., che Sogei si impegna a concludere entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del trimestre di riferimento; decorso tale termine, senza motivata contestazione di Sogei, TR potrà emettere fattura. La Contraente pagherà i Corrispettivi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, senza compensazioni, contro pretese o deduzioni, fatto comunque salvo l'esito positivo della verifica di conformità. I Corrispettivi maturano dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il Servizio in questione è reso disponibile da TR fino alla fine del mese nel quale ha effetto la cessazione del Servizio. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

3.1.bis - Pagamento dei corrispettivi per MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA TREP-RT VERSIONE 2, LOCAZIONE LICENZE DELLA PIATTAFORMA TREP-RT VERSIONE 3, SUPPORTO AL SISTEMA ITTV. TR fatturerà i Corrispettivi su base trimestrale posticipata, successivamente allo svolgimento, con esito positivo, delle verifiche di conformità, come previsto all'art. 4 comma 6 del D. Lgs n. 231/2002 e s.m.i., che Sogei si impegna a concludere entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del trimestre di riferimento; decorso tale termine senza motivata contestazione di Sogei, TR potrà emettere fattura. La Contraente pagherà i Corrispettivi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura senza compensazioni, contro pretese o deduzioni, fatto comunque salvo l'esito positivo della verifica di conformità. In caso di ritardo nei pagamenti vale quanto previsto al punto 3.1 che precede.

3.1.ter - Pagamento dei corrispettivi per il PROGETTO DI MIGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA TREP-RT ALLA VERSIONE 3. TR fatturerà i Corrispettivi per il Progetto di Migrazione della Piattaforma TREP-RT alla versione 3, in unica soluzione, successivamente allo svolgimento, con esito positivo, della verifica di conformità, come previsto all'art. 4 comma 6 del D. Lgs n. 231/2002 e s.m.i., che Sogei si impegna a concludere entro 5 giorni lavorativi dal rilascio del suddetto Progetto, secondo le tempistiche previste nel Capitolato Tecnico; decorso tale termine senza motivata contestazione di Sogei, TR potrà emettere fattura. La Contraente pagherà i Corrispettivi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura senza compensazioni, contro pretese o

deduzioni, fatto comunque salvo l'esito positivo della verifica di conformità. In caso di ritardo nei pagamenti vale quanto previsto al punto 3.1 che precede.

3.1. quater - Pagamento dei corrispettivi per i SERVIZI DI ASSISTENZA SU CHIAMATA. TR fatturerà i Corrispettivi per i SERVIZI DI ASSISTENZA SU CHIAMATA, su base mensile posticipata, successivamente allo svolgimento, con esito positivo, delle verifiche di conformità, come previsto all'art. 4 comma 6 del D. Lgs n. 231/2002 e s.m.i., che Sogei si impegna a concludere entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del mese di riferimento; decorso tale termine senza motivata contestazione di Sogei, TR potrà emettere fattura. La Contraente pagherà i Corrispettivi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura senza compensazioni, contro pretese o deduzioni, fatto comunque salvo l'esito positivo della verifica di conformità. In caso di ritardo nei pagamenti vale quanto previsto al punto 3.1 che precede.

3.2. Pagamento delle tasse. Il punto non subisce modifiche.

3.3. Modifiche dei Canoni. TR potrà aumentare o modificare la base di calcolo dei Corrispettivi con decorrenza a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, dandone preavviso alla Contraente entro il 1° ottobre dell'anno precedente. Se TR aumenta i Corrispettivi in misura superiore all'indice ISTAT (indice FOI) la Contraente potrà recedere dal Contratto limitatamente al Servizio interessato dall'aumento o dalla modifica dandone preavviso a TR entro il 15 novembre dell'anno precedente. Qualora l'aumento intervenga prima che sia decorso un anno di efficacia del Contratto, le Parti applicheranno l'indice ISTAT con riferimento al mese corrispondente dell'anno precedente. La cessazione di tale Servizio ha decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente, o da una data successiva specificata dalla Contraente nella sua comunicazione di recesso (ma in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui diventa efficace tale aumento o modifica). I Corrispettivi potranno essere pagati con i relativi aumenti o modifiche durante qualsiasi periodo in cui TR fornisce il Servizio successivamente al 1° gennaio.

3.4. Modifiche dei Corrispettivi Accessori. Il punto viene modificato come segue.

TR potrà aumentare di volta in volta i Corrispettivi Accessori. I Corrispettivi Accessori per le reti e le strutture di comunicazione potranno essere soggetti ad aumenti a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, dandone preavviso alla Contraente entro e non oltre il 1° ottobre dell'anno precedente. Qualora l'aumento intervenga prima che sia decorso un anno di efficacia del Contratto, le Parti applicheranno l'indice ISTAT con riferimento al mese corrispondente dell'anno precedente. TR si impegna a dare alla Contraente preavviso di qualsiasi eventuale aumento dei Corrispettivi Accessori, ma potrebbe non essere in grado di farlo, se TR stessa non riceve un sufficiente preavviso a tal fine da terzi. Se TR aumenta i suddetti Corrispettivi accessori in misura superiore all'indice ISTAT (indice FOI) la Contraente potrà recedere dal Contratto limitatamente al servizio interessato dal corrispettivo accessorio aumentato o dalla modifica dandone preavviso a TR entro il 15 novembre dell'anno precedente. La cessazione di tale Servizio ha decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente, o da una data successiva specificata dalla Contraente nella sua comunicazione di recesso (ma in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui diventa efficace tale aumento o modifica). I Corrispettivi potranno essere pagati con i relativi aumenti o modifiche durante qualsiasi periodo in cui TR fornisce il Servizio successivamente al 1° gennaio.

**La Clausola n.4 - ESECUZIONE E CONFORMITA' - è sostituita come segue:**

4.1. Obblighi delle Parti. TR fornirà i Servizi alla Contraente con diligenza e competenza e si impegnerà ad adottare ogni opportuna cautela affinché i Servizi, prima di essere resi alla Contraente, e i prodotti software ed i programmi utilizzati nell'ambito del presente Contratto, siano esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. TR fornirà e la Contraente utilizzerà i Servizi conformemente (a) alle specifiche operative per il funzionamento o l'accesso al Servizio e (b) alle leggi e ai regolamenti applicabili. Se

alla Contraente è concesso di fornire a terzi autorizzati l'accesso a una parte qualsiasi dei Servizi, la Contraente dovrà garantire che tali soggetti rispettino tutte le disposizioni del Contratto applicabili alla Contraente come se fossero a lei direttamente applicabili.

4.2. Controlli delle esportazioni e sanzioni. Il punto non subisce modifiche.

**La Clausola n.5 - PERMESSI E RESTRIZIONI DI UTILIZZO - è sostituita come segue.**

5.1. Utilizzo. TR permette alla Contraente di utilizzare i Servizi nell'ambito dell'uso stabilito nel Contratto e negli Ordini.

5.2 Restrizioni di utilizzo. Il punto non subisce modifiche.

5.3 Servizi interattivi. Il punto non subisce modifiche.

5.4 Prove e test. Il punto non subisce modifiche.

**La Clausola n.6 - RESTRIZIONI IMPOSTE DA FORNITORI TERZI - è sostituita come segue:**

6.1. Restrizioni imposte da fornitori Terzi. I Fornitori Terzi possono imporre restrizioni aggiuntive all'utilizzo delle proprie Informazioni, delle proprie Dotazioni o dei propri servizi, e possono modificarli di volta in volta. Tali restrizioni possono includere il divieto di certi tipi di utilizzo o la richiesta alla Contraente di segnalare il proprio utilizzo al Fornitore Terzo in questione, ottenerne il consenso, oppure pagare canoni aggiuntivi tramite TR o direttamente a tale Fornitore Terzo. La Contraente può visualizzare le restrizioni che i Fornitori Terzi hanno comunicato a TR su [www.thomsonreuters.com/3ptyterms](http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms) (il "Sito dei termini di terzi") o in alternativa, in alcuni casi, all'interno del Servizio in questione. TR compirà ogni ragionevole sforzo dal punto di vista commerciale per garantire che il Sito dei termini di terzi o il Servizio (a seconda dei casi) siano mantenuti aggiornati con le ultime politiche di ciascun Fornitore Terzo rilevante. Le modifiche al Sito dei termini di terzi saranno pubblicate sul Portale clienti su base trimestrale; TR si impegnerà a fornire alla Contraente un avviso di 30 giorni prima dell'entrata in vigore di qualsiasi modifica, ma potrebbe non essere in grado di farlo se TR stessa non riceve un sufficiente preavviso a tal fine da terzi. Tali restrizioni sono vincolanti per la Contraente allo stesso modo di ogni altra disposizione del presente Contratto solo dal momento in cui TR ne abbia consentita la conoscenza.

6.2. Ottemperanza alle disposizioni di Fornitori Terzi. I Fornitori Terzi, in caso di violazione delle restrizioni di cui al punto precedente, hanno il diritto di richiedere che TR limiti, sospenda o interrompa l'accesso della Contraente alle Informazioni, alle Dotazioni o ai servizi di tali Fornitori Terzi. Se TR intraprende tali azioni: (a) compirà ogni ragionevole sforzo per darne preavviso alla Contraente e (b) non sarà responsabile di eventuali danni derivanti sostenuti dalla Contraente, successivamente alla comunicazione del preavviso, nella misura in cui TR fosse in grado di fornire tale preavviso.

6.3. Segnalazioni a Fornitori Terzi. TR potrà segnalare ai Fornitori Terzi i dettagli dell'utilizzo da parte della Contraente delle Informazioni, delle Dotazioni o dei servizi di tali Fornitori Terzi, che sia svolto in violazione del presente Contratto, previa contestazione alla Contraente.

**La Clausola n. 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E FEEDBACK - non subisce modifiche.**

**La Clausola n. 8 - SICUREZZA - non subisce modifiche.**

**La Clausola n. 9 - SUPPORTO - non subisce modifiche.**

**La Clausola n.10 - MODIFICHE - non subisce modifiche.**



**La Clausola n.11 - CESSAZIONE E CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE - è sostituita come segue:**

**11.1 Fattori esterni.** TR potrà, dandone preavviso (“Preavviso di TR”), cessare un Servizio in tutto o in parte, oppure modificarlo o modificare le condizioni a cui è fornito, se il Servizio, in tutto o in parte: (a) dipende da un accordo o contratto tra TR e un suo Affiliato o una terza parte, e tale accordo o contratto con la terza parte, o le dotazioni della terza parte, o altri input vengono modificati o cessati; (b) diventa illegale o contrario a qualsiasi legge, regolamento, linea guida o richiesta di autorità di regolamentazione; oppure (c) diventa soggetto a una denuncia effettiva o potenziale di violazione dei diritti di terzi. TR si impegnerà a dare alla Contraente ragionevole preavviso di tale cessazione o modifica, ma potrebbe non essere in grado di farlo se l'evento esterno è sotto il controllo di terzi. La data di efficacia della cessazione o modifica come indicato nel preavviso - o comunque nella comunicazione - di TR è la “Data di Modifica”. Se una cessazione o modifica parziale in conformità alla presente clausola 11.1 cambia in modo sostanziale o pregiudizievole la natura dei diritti concessi nel Servizio, la Contraente potrà disdire il Servizio in questione dandone preavviso a TR entro e non oltre 30 giorni dopo la data del Preavviso di TR. In tal caso, il Servizio sarà cessato a partire dalla Data di Modifica.

**11.2 Obsolescenza.** TR potrà rendere obsoleti: (a) una versione precedente di un Servizio, con preavviso di almeno sei mesi successivamente alla disponibilità generale di un Aggiornamento o Upgrade (sia esso designato con lo stesso nome di Servizio o con uno diverso), e (b) qualsiasi Servizio nel complesso, con preavviso di almeno sei mesi. TR non avrà alcun obbligo di fornire o supportare Servizi obsoleti o versioni obsolete dei Servizi al termine di tali periodi di preavviso. Nel caso di obsolescenza di una versione come descritto al punto (a), il periodo di durata del Servizio in questione continuerà, salvo che la nuova versione sia soggetta a Corrispettivi aggiuntivi, nel qual caso la Contraente potrà recedere dal Servizio dandone preavviso a TR entro 60 giorni dalla data del Preavviso di TR. Nel caso di obsolescenza di un Servizio come descritto in (b), il Servizio cesserà (eccetto nella misura in cui TR abbia concesso alla Contraente un diritto perpetuo ad usare il Software). Resta comunque fermo quanto previsto in proposito nell’Allegato Software clausola 8.2.

**11.3. Sospensione.** TR potrà sospendere un Servizio in tutto o in parte e i diritti della Contraente in relazione a tale Servizio, se: (a) TR ha diritto a cessare il Servizio in conformità all’ultima previsione della Clausola n. 11.4 (Risoluzione per inadempimento), o alla Clausola n. 11.5 (Risoluzione per insolvenza); (b) TR è obbligata a farlo da un Fornitore Terzo a causa di una violazione del Contratto; oppure (c) TR è obbligata a farlo da leggi o regolamenti o su richiesta di un'autorità di regolamentazione competente. Tale sospensione potrà continuare fino a che la condizione è cessata. La Contraente è tenuta a continuare a pagare i Corrispettivi durante qualsiasi periodo di sospensione parziale, consentito dalla presente Clausola, limitatamente alla parte di servizi di cui continua a fruire.

**11.4 Risoluzione per inadempimento.** Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto, con preavviso, se l'altra Parte ha commesso un grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Contratto stesso e tale violazione (a) resta senza rimedio per 30 giorni successivi alla data in cui la parte inadempiente riceve una comunicazione dall'altra parte che descrive la violazione e richiede di rimediare, oppure b) non è rimediabile. Tuttavia, se una violazione sostanziale riguarda esclusivamente uno o più Servizi (ma non tutti i Servizi), la parte adempiente potrà risolvere il Contratto limitatamente a tale/i servizi.

**11.5 Risoluzione per insolvenza.** Il punto non subisce modifiche.

**11.6. Provvedimenti ingiuntivi.** Niente di quanto contenuto nel presente Contratto impedisce a TR o alla Contraente di ricorrere a un provvedimento d’urgenza o a rimedi simili presso un tribunale di giurisdizione italiana per impedire o limitare violazioni del Contratto.

11.7. Rimborsi. Il punto è eliminato.

11.8. Eliminazione o restituzione di Informazioni e Dotazioni. Il punto non subisce modifiche.

11.9. Sopravvivenza dei termini: Il punto non subisce modifiche.

11.10. Si conviene che la Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi: 1) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura; 2) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai fini della sottoscrizione del Contratto; 3) mancata reintegrazione della cauzione di cui alla Clausola n. 25 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Sogei; 4) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, in conformità alla Clausola n. 26; 5) nei casi di cui alle seguenti clausole: n. 27 "Penali", n. 30 "Trasparenza dei prezzi", n. 23 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", n.18.3 "Varie", n. 34 "Clausola Best Customer".

**La Clausola n.12 - RISERVATEZZA - è modificata come segue:**

12.1. Non divulgazione. Il punto non subisce modifiche.

12.2. Eccezioni. Il punto non subisce modifiche.

12.3. Efficacia degli obblighi nel tempo. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dalle Parti anche in caso di cessazione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

**La Clausola n.13 - PROTEZIONE DEI DATI - è sostituita come segue:**

1. TR dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di Richiesta di Offerta, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

2. SOGEI tratta i dati forniti da TR, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale di TR acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Lettera di Richiesta di Offerta e sopra richiamate.

4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale di TR ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati da SOGEI, anche in forma aggregata, per essere messi a



disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della SOGEI, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del Contratto TR si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto e suoi allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, TR svolgerà attività di trattamento di dati personali per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), pertanto sarà nominato dal Ministero medesimo "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale vigente (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare riferimento all'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. TR si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, da parte del Mef e relativamente ai dati personali di cui il Mef medesimo è Titolare e che potranno essere trattati da TR nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

8. Nel caso in cui TR violi gli obblighi del Regolamento UE, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde integralmente del danno agli "interessati", come definiti nel Capitolo Tecnico. In tal caso, SOGEI, in quanto gestore del contratto, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

9. TR si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento.

#### **La Clausola n.14 - CONTROLLI - è sostituita come segue:**

14.1. Diritti di effettuare controlli. TR ha il diritto (per conto proprio o tramite rappresentanti muniti di titolo idoneo) di effettuare controlli sulla Contraente, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e durante il normale orario di lavoro, per verificare se la Contraente stia adempiendo al Contratto. TR eserciterà tale diritto entro termini e modalità ragionevoli ove ciò sia necessario per l'esercizio di diritti o la difesa dei diritti della TR. TR rispetterà le misure di sicurezza e salute previste dalla Contraente, oltre alle sue procedure di riservatezza preventivamente fornite per iscritto a TR. TR non effettuerà controlli più di una volta ogni 12 mesi per ogni sede della Contraente, salvo che (i) TR abbia fondato motivo di sospettare, o un controllo abbia rivelato, che la Contraente è inadempiente, oppure (ii) TR sia obbligata a farlo da un Fornitore Terzo con

riferimento alle relative Informazioni o Dotazioni. TR potrà esercitare i diritti di cui sopra anche per conto di Fornitori Terzi.

14.2. Corrispettivi e spese. Il punto è eliminato in quanto sostituito dal successivo punto 16.1-bis.

**La Clausola n.15 - ESCLUSIONI - è sostituita come segue:**

15.1. Esclusione generale di responsabilità. Sono escluse tutte le garanzie, le condizioni e altri termini previsti dalla legge, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, garanzie o altri termini riguardanti la commerciabilità, la qualità soddisfacente e l'idoneità per uno scopo particolare. TR non garantisce che i Servizi (ivi compresi informazioni o materiali forniti a TR dai quali dipende in tutto o in parte un Servizio) siano forniti senza interruzioni, ritardi, omissioni o errori ("Difetti"), o che tutti i Difetti vengano corretti, fatta salva la correttezza del puntamento del dato e la disponibilità del collegamento. Restano salve le garanzie previste per i prodotti software e per i servizi professionali.

15.2. Esclusione di consulenza. Il punto non subisce modifiche.

**La Clausola n.16 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ - è sostituita come segue:**

16.1. Responsabilità illimitata. I limiti di responsabilità di cui alla Clausola 16.2 (Limite massimo di responsabilità) non si applicano a: (a) frode, rappresentazioni distorte, comportamento doloso o condotta di una parte che dimostri una palese noncuranza per i diritti di altri; (b) negligenza che provochi decesso o danni alla persona; (c) obblighi di indennizzo, eccetto quanto descritto nella Clausola n. 17.2 (Limitazioni di terzi); (d) violazione da parte di TR dei Diritti di Proprietà Intellettuale fatti valere da terzi nei confronti della Contraente. Niente di quanto contenuto nel presente Contratto limita le responsabilità che non possono essere limitate per legge.

16.1 bis Responsabilità e corrispettivi. Resta inteso che qualora i controlli di cui all'art. 14 (Controlli) rivelino che la Contraente abbia violato il Contratto, la Contraente dovrà pagare (a) tutti i corrispettivi non interamente pagati con riferimento a qualsiasi periodo di inadempimento, e (b) i costi relativi allo svolgimento dell'Audit stesso, eccetto il caso in cui l'ammontare dei corrispettivi dovuti ma non pagati risulti inferiore rispetto al 5% dei corrispettivi dovuti per i servizi di riferimento, ed in ogni caso qualora tali costi siano imposti a TR da un Fornitore Terzo.

16.2. Limite massimo di responsabilità. La responsabilità complessiva di ciascuna Parte nei confronti dell'altra in ogni anno solare per i Danni (per effetto di obblighi contrattuali, illeciti o altro) in relazione ad ogni Servizio ordinato in conformità al presente Contratto non eccederà i Corrispettivi complessivi pagati o pagabili dalla Contraente a TR ai sensi del Contratto e riferiti alle 12 mensilità contrattuali, rispetto alle quali l'episodio ha avuto luogo. I suddetti limiti di responsabilità non si applicano alla Contraente nel caso di corrispettivi da esso dovuti in forza del Contratto.

16.3. Esclusioni. Nessuna delle Parti sarà responsabile per: (a) Danni indiretti, incidentali, punitivi, speciali o consequenziali derivanti da o in relazione al Contratto; (b) perdita di dati (fatta eccezione per la responsabilità di TR di ripristinare i dati dai backup disponibili); oppure (c) perdita di profitti (eccetto per quanto riguarda i Corrispettivi); persino nei casi in cui tali Danni o perdite indicate nei punti da (a) a (c) avrebbero potuto essere previsti o impediti.

16.4. Cause di forza maggiore. Nessuna delle Parti sarà responsabile per Danni o incapacità di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto se dovuti a circostanze di forza maggiore. Se tali circostanze provocano carenze sostanziali nei Servizi e continuano per più di 30 giorni, ciascuna delle Parti potrà cessare i Servizi interessati dandone comunicazione all'altra Parte non appena possibile.

**La Clausola n. 17 - INDENNIZZO - è sostituita come segue:**

17.1. Indennizzo da parte di TR. TR terrà integralmente indenne la Contraente dai Danni da questo sostenuti come conseguenza di rivendicazioni di terzi che sostengano che i Servizi abbiano leso i loro Diritti di Proprietà Intellettuale nelle sedi in cui TR ha concesso alla Contraente di utilizzare i Servizi, fatte salve le ipotesi in cui i Danni derivino da: (a) la combinazione del Servizio in tutto o in parte con altri prodotti o tecnologie non forniti da TR; (b) modifiche del Servizio, in tutto o in parte, diverse da quelle apportate da TR o dai suoi collaboratori; (c) uso di una versione del Servizio dopo che TR ha comunicato alla Contraente il requisito di utilizzare una versione successiva coerente con i diritti di terzi; oppure (d) violazione del Contratto da parte della Contraente tale da violare i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi. Tale obbligo di indennizzo si estenderà agli Affiliati della Contraente ai quali la Contraente abbia reso disponibili i Servizi in conformità alle previsioni del Contratto.

17.2. Limitazioni di terzi. Non subisce modifiche.

17.3. Opzioni di rimedio di TR. TR, fermo quanto previsto al punto 17.1, rimedierà a violazioni presunte o possibili di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi nei seguenti modi: (a) assicurandosi il diritto per la Contraente di continuare a usare il Servizio in conformità al presente Contratto; (b) sostituendo le Informazioni e/o le Dotazioni in questione con informazioni e dotazioni sostitutive che non alterino la natura fondamentale del Servizio in questione; oppure (c) intraprendendo le azioni indicate nella Clausola 11.1 (Fattori esterni).

17.4. Indennizzo da parte della Contraente. La Contraente terrà indenne TR e i suoi Affiliati da Danni da essi subiti in conseguenza di una rivendicazione di terzi (a) qualora si accerti che l'utilizzo delle Dotazioni della Contraente abbia violato Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi; (b) qualora la Contraente (ovvero suoi Affiliati, suoi collaboratori esterni o altri terzi allo stesso Contraente riconducibili) abbia utilizzato i Servizi, incluse comunicazioni e reti, in violazione del Contratto; oppure (c) presentata da persone che accedono a qualsiasi parte del Servizio tramite la Contraente (fatti salvi gli obblighi di indennizzo da parte di TR ai sensi della clausola 17.1 (Indennizzo da parte di TR)).

17.5. Trattamento delle rivendicazioni. Non subisce modifiche.

**La Clausola 18 - VARIE - è sostituita come segue:**

18.1. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni ai sensi del Contratto devono essere per iscritto e inviate tramite email, PEC, posta raccomandata, corriere o fax, oppure consegnate di persona all'indirizzo indicato sull'ultimo Ordine stipulato dalle parti (o eventualmente ad altro indirizzo comunicato più di recente all'altra parte). Tuttavia, TR potrà inviare comunicazioni tecniche od operative, o notifiche di restrizioni di Fornitori Terzi, tramite pubblicazione sul Portale clienti o all'interno dei Servizi stessi. Le notifiche di violazioni del Contratto dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC o raccomandata A/R, così come eventuali comunicazioni che riguardino eventuali violazioni di diritti di terzi o modifiche dei servizi a tali violazioni connesse, dovranno comunque essere inviate tramite pec o raccomandata A/R.

18.2. Legge applicabile e giurisdizione competente. Il Contratto e ogni eventuale controversia o rivendicazione da esso derivante o in relazione ad esso saranno governati e interpretati in conformità con le leggi della Repubblica Italiana ed in particolare dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; dal Codice Etico, dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabile sul sito internet [www.sogei.it](http://www.sogei.it); dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del

7 febbraio 2004; dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.50/2016; dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.; dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81; dal Patto di integrità; dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016. Ciascuna delle Parti acconsente a che tutte le controversie o rivendicazioni derivanti da o in relazione al Contratto siano soggette alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

**18.3. Cessione.** E' fatto divieto a TR di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte di TR degli obblighi di cui al presente punto, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Sogei non potrà cedere o trasferire alcun diritto od obbligo derivante dal Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, salvo l'intervento di disposizioni normative vincolanti.

**18.4. Diritti di terzi:** Le clausole nn. 4.1 (Obblighi delle Parti), 5 (Permessi e restrizioni di utilizzo), 6 (Restrizioni di Fornitori Terzi), 7 (Proprietà Intellettuale e Feedback), 11.8 (Eliminazione o restituzione di informazioni e Dotazioni), 12 (Riservatezza), 14 (Controlli, nei limiti di seguito indicati), 15 (Esclusioni), 16 (Limitazioni di responsabilità), 17.4 (Indennizzo da parte della Contraente), e 17.5 (Trattamento delle rivendicazioni) sono a beneficio dei Fornitori Terzi e degli Affiliati di TR nella stessa misura in cui sarebbero a beneficio di TR. Le limitazioni ed esclusioni indicate nella clausola 16 (Limitazioni di responsabilità) si applicheranno a tutti i destinatari di tali rivendicazioni, così che la responsabilità totale non ecceda quella applicabile a un singolo destinatario di una rivendicazione. La clausola 14 troverà applicazione a beneficio dei Fornitori Terzi e degli Affiliati di TR, ma in ogni caso solo ed esclusivamente per il tramite e su iniziativa di TR, i Fornitori terzi e gli Affiliati di TR potranno esercitare i diritti ed effettuare i controlli.

**18.5. Conservazione del Contratto,** non subisce alcuna modifica.

**18.6. Esclusione di rinuncia,** non subisce alcuna modifica.

**18.7. Intero accordo,** non subisce alcuna modifica.

**18.8. Firma ed emendamenti,** non subisce alcuna modifica.

#### **La Clausola 19 - DEFINIZIONE E INTERPRETAZIONE - si intende modificata come segue:**

Il termine "Allegato" deve considerarsi non apposto.

Il termine "Canone": si intende l'importo dovuto dalla Contraente a TR per i Servizi e prestazioni indicati nei relativi Ordini.

Il termine "Contraente" indica la Sogei S.p.A.

Il termine "Contratto" si intende modificato come segue: il presente Accordo, l'Allegato 1 "Contratto Quadro Thomson Reuters", l'Allegato 2 "Informazioni", l'Allegato 3 "Software", l'Allegato 4 "Servizi Professionali", l'Allegato 5 "Capitolato Tecnico" e l'Allegato 6 (dichiarazione d'offerta), tutti come modificati dal presente Accordo. Resta inteso che le Dichiarazioni di Accesso e gli Ordini sono vincolanti esattamente come qualsiasi altro termine o condizione contrattuale.

Il termine “Contratto Quadro” si intende modificato come segue: il Contratto Quadro - Divisione Finanziaria (Allegato 1), come modificato dal presente Accordo.

Il termine “Corrispettivo” non subisce modifiche.

Il termine “Corrispettivi Accessori” si intende modificato come segue:

Corrispettivi Accessori - quei costi che sono indicati sull'Ordine o sui relativi allegati come Corrispettivi Accessori, o che sono indicati nel Contratto come corrispettivi aggiuntivi ai Canoni, inclusi: (a) corrispettivi per installazione, trasferimento e rimozione; (b) corrispettivi per certi articoli di supporto; (c) corrispettivi per reti e strutture di comunicazione usate per fornire i Servizi; e (d) corrispettivi per informazioni, materiali e altri servizi forniti da terzi (quali borse mercati o altri fornitori di informazioni).

Il termine “Ordine” - non subisce modifiche.

Il termine “TR” - Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.A.

Il termine “Sogei” - Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica.

Il termine “Committente” - la Sogei.

Il termine “Amministrazione” - il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutte le altre definizioni rimangono invariate.

\*\*\*

**Le Parti firmatarie del presente Accordo convengono, altresì, le seguenti clausole aggiuntive al Contratto Quadro.**

#### **Clausola n.20 - PERSONALE**

21.1. TR è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

21.2. TR si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano TR anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

21.3. Per le prestazioni richieste TR si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con Contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.

21.4. È a carico di TR l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

21.5. TR riconosce alla Committente la facoltà di richiedere, con comunicazione debitamente e ragionevolmente motivata, la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso TR si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro un termine ragionevole, e a garantire la continuità del team di lavoro.

21.6. TR si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente e dalla Amministrazione.

21.7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

21.8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

21.9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

21.10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute a TR ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **Clausola n.21 - FATTURAZIONE**

22.1. Restano ferme le previsioni di cui alla clausola n. 2.1 e 3 del Contratto Quadro, come modificate dal presente Accordo.

22.2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

22.3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul



lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

22.4. Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

22.5. TR prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio XXXXXXXX, il Codice Identificativo Gare (CIG) 7525660318, nonché il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali TR si impegna ad attenersi.

22.7. Il pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, come previsto nel D.Lgs 231/2002 e s.m.i. e nel rispetto della precedente clausola 3.

22.8. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 06 50258412 ovvero alla e-mail: [areatesoreria@sogei.it](mailto:areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di TR o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

22.9. La Società, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della citata l. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

#### **Clausola n.22 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

23.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, TR si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

23.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il

presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

23.3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita Clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

23.4. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

23.5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà inserita l'ipotesi di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, TR si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

23.6. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

23.7. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

23.8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti a TR mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i di TR medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **Clausola n.23 - CIG**

24.1 TR ha prodotto documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG 7525660318).

#### **Clausola n.24 - CAUZIONE**

25.1 TR ha prodotto cauzione a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_. La cauzione copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni. La Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;

- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

25.2 L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

25.3 La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cc, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

25.4 la Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, fatta salva l'assenza di una qualsiasi dimostrazione del diritto alla relativa prestazione, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

25.5 La Committente ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente Contratto.

25.6 In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente, pena la facoltà di Sogei di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

25.7. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso TR e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

25.8 Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

#### **Clausola n. 25 - DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA**

26.1 Fermo restando quanto previsto alle Clausole n. 15 e 16, TR assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto di TR quanto della Sogei e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **Clausola n. 26 - PENALI**

27.1 In relazione al servizio di manutenzione e supporto della piattaforma TREP-RT di cui alla clausola 7bis dell'Allegato 3 "Software", sulla base dei controlli effettuati trimestralmente: in relazione all'onere previsto per il servizio alla clausola 7bis dell'Allegato 3 "Software" per ogni ora di ritardo nella comunicazione del numero di ticket e del livello di severità assegnato, la Contraente applicherà una penale pari ad un ottavo dell'1‰ (unpermille) della somma dell'importo complessivo dei servizi di cui alle clausole 11 punto 1 e 11 punto 2 dell'Allegato 3 "Software"; la Contraente applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) della somma dell'importo complessivo dei servizi di cui alle clausole 11 punto 1 e 11 punto 2 dell'Allegato 3 "Software" per ogni punto percentuale di scostamento, che sia imputabile a TR, rispetto alle soglie fissate alla Clausola 7bis punto 6 dell'Allegato "Software" in relazione ai Problemi di Livello di Severità 1 e 2.

27.2 In relazione al servizio di locazione licenze della piattaforma TREP-RT versione 3 di cui alla clausola 7ter dell'Allegato 3 "Software", sulla base dei controlli effettuati trimestralmente: in relazione all'onere previsto per il servizio alla clausola 7ter dell'Allegato 3 "Software" per ogni ora di ritardo nella comunicazione del numero di ticket e del livello di severità assegnato, la Contraente applicherà una penale pari ad un ottavo dell'1‰ (unpermille) della somma dell'importo complessivo dei servizi di cui alle clausole 11 punto 1 e 11 punto 2 dell'Allegato 3 "Software"; la Contraente applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) della somma dell'importo complessivo dei servizi di cui alle clausole 11 punto 1 e 11 punto 2 dell'Allegato 3 "Software" per ogni punto percentuale di scostamento, che sia imputabile a TR, rispetto alle soglie fissate alla Clausola 7bis punto 6 dell'Allegato "Software" in relazione ai Problemi di Livello di Severità 1 e 2.

27.3 In relazione all'erogazione del servizio di supporto al sistema ITTV di cui alla Clausola 7quater dell'Allegato 3 "Software", per ogni giorno lavorativo di ritardo che sia imputabile a TR, rispetto al termine di consegna della pianificazione dell'intervento di ripristino del funzionamento del Sistema e per ogni giorno lavorativo di ritardo nel completamento delle attività previste nella pianificazione, di cui al punto 5 della Clausola 7quater dell'Allegato 3 "Software", la Contraente applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) della somma dell'importo complessivo dei servizi di cui alle clausole 11 punto 1 e 11 punto 2 dell'Allegato 3 "Software".

27.4 In relazione all'esecuzione del Progetto per la migrazione della piattaforma TREP-RT alla versione 3, di cui alla Clausola 2bis punto 3 dell'Allegato 4 "Servizi Professionali", verranno applicate le penali nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nella consegna del "Piano di lavoro", di cui al punto 2bis punto 3 dell'Allegato 4, la Committente applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) della somma dell'importo complessivo dei servizi di cui alle clausole 12 punto 1 e 12 punto 2 dell'Allegato 4 "Servizi professionali";
- in caso di ritardo nella consegna del "Piano di lavoro" aggiornato, di cui alla clausola 2bis punto 4 dell'Allegato 4, la Committente applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) della somma dell'importo complessivo relativo dei servizi di cui alle clausole 12 punto 1 e 12 punto 2 dell'Allegato 4 "Servizi professionali";

- in caso di ritardo rispetto a qualunque dei termini concordati nel “Piano di lavoro”, la Committente applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) della somma dell’importo complessivo relativo dei servizi di cui alle clausole 12 punto 1 e 12 punto 2 dell’Allegato 4 “Servizi professionali”;
- qualora le attività legate al Progetto per la migrazione della Piattaforma TREP-RT alla versione 3 causino un fermo dei servizi erogati dalla Piattaforma stessa non pianificato (non dettagliato nel “Piano di lavoro” e non diversamente concordato) o un qualsiasi disservizio alla normale operatività degli applicativi in uso presso gli utenti dell’Amministrazione, la Sogei applicherà una penale pari all’1‰ (unpermille) dell’importo annuale dell’intero Contratto determinato dalla somma dei corrispettivi previsti per l’anno di riferimento per: servizi informativi, servizi software e servizi professionali.

27.4 In relazione all’erogazione del servizio di assistenza su chiamata di cui alla Clausola 2ter dell’Allegato 4 “Servizi Professionali”, per ogni giorno lavorativo di ritardo che sia imputabile a TR, rispetto al termine di comunicazione della data di intervento di cui alla Clausola 2ter punto 4, o rispetto al termine per l’intervento di cui alla Clausola 2ter punto 5, la Contraente applicherà una penale pari all’1‰ (unpermille) della somma dell’importo complessivo relativo dei servizi di cui alla clausola 12 punto 2 dell’Allegato 4 “Servizi professionali”.

27.6 Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

27.7 Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

27.8 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse sostenere, anche per causali diverse da quelle di cui alla presente Clausola, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa; restano ferme le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui al presente Contratto.

27.9 La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla presente Clausola, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla Clausola n. 25, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

27.10 Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva non superabile pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui alla clausola 28.1, Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni, ferme restando le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui al presente Contratto.

#### **Clausola n. 27 - CORRISPETTIVO**

28.1 Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, per tutti i servizi e le prestazioni oggetto del presente Contratto, è pari a € \_\_\_\_\_,00 (€ \_\_\_\_\_/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_), IVA inclusa. Con riferimento ai “SERVIZI INFORMATIVI”, come previsto nel par. 3.1 del Capitolato Tecnico, si precisa che la fornitura sarà regolata sulla base di ORDINATIVI ANNUALI che andranno progressivamente ad erodere il massimale definito nel Contratto. Successivamente alla stipula, verrà emesso il PRIMO ORDINATIVO, destinato a coprire i primi 12 mesi di fornitura e l’importo corrispondente è da intendersi come il quantitativo globale minimo garantito a TR.

28.2 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

28.3 Le tariffe e tutti i canoni e corrispettivi, sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi impreveduto o eventualità, ferme restando le ipotesi di variazione del prezzo previste dal presente Contratto.

28.4 L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e della clausola 3.3 del Contratto Quadro, come modificato dal presente Accordo.

28.5 Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

#### **Clausola n. 28 - SUBAPPALTO**

29.1. L'Impresa dichiara di non voler subappaltare nessuna prestazione oggetto del Contratto.

#### **Clausola n. 29 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

30.1. TR espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

30.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero TR non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

30.3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **Clausola n. 30 - RECESSO**

31.1 Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato dell'Impresa siano condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati indicati nell'art. 80 co. 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero qualora intervenga una fattispecie di cui all'art. 80 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, la Committente ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, TR ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per



allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **Clausola n. 31 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

32.1. TR prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Sogei stessa nel presente Contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

32.2 TR si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori che siano obbligatorie per legge.

#### **Clausola n. 32 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali.

3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.

4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai

sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Clausola n. 33 CLAUSOLA BEST CUSTOMER**

34.1. TR dichiara di aver applicato al Contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela, a parità di condizioni contrattuali rispetto ad altri clienti; in caso Sogei avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'impresa il risarcimento dei danni subiti nei limiti di cui agli artt. 15 e 16 nonché di esercitare la risoluzione del Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **CLAUSOLA N. 34 ORDINI**

35.1 In ogni Ordine sottoscritto tra le parti:

- la frase "I Canoni dei Servizi, nessuno escluso, devono intendersi al netto di tasse, costi di abbonamento di terzi, commissioni di cambio, costi e dazi" deve intendersi sostituita come segue: "I Canoni dei Servizi, nessuno escluso, devono intendersi al netto di tasse";
- la frase "Entrambe le parti acconsentono alla giurisdizione non esclusiva del Foro di Milano" deve intendersi sostituito come segue "Entrambe le parti acconsentono alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma".

#### **CLAUSOLA 35 - INCOMPATIBILITÀ**

36.1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

36.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Rispetto all'**Allegato 2 "INFORMAZIONI"**

Le Parti sono vincolate dall'Allegato 2 "Informazioni", salve le modifiche espressamente convenute nel presente Accordo.

**Le clausole da n. 1 a n. 9 non subiscono modifiche.**

**La Clausola 10 - DICHIARAZIONI DI ACCESSO** - viene modificata come segue:

10.1 La Contraente dovrà completare le Dichiarazioni di Accesso nel caso in cui la Contraente controlli o sia tenuto a fornire accesso a un Servizio ai suoi Utenti o clienti finali o il loro utilizzo dello stesso. TR comunicherà alla Contraente quando e in quale formato inviare tali Dichiarazioni di Accesso a TR. La Contraente dovrà assicurarsi di completare accurate Dichiarazioni di Accesso e di mantenere sistemi e procedure efficaci di controllo interno per stabilire e verificare le informazioni contenute in ogni Dichiarazione di Accesso. La Contraente deve fornire a TR dettagli scritti su tali sistemi e procedure su richiesta di TR. TR potrà richiedere alla Contraente di condurre controlli sull'utilizzo e di comunicarne i risultati a TR. Le Dichiarazioni di Accesso sono usate per determinare i Corrispettivi dovuti; tuttavia, TR e i suoi Fornitori Terzi si riservano il diritto di applicare corrispettivi aggiuntivi laddove le Dichiarazioni di Accesso contengano degli errori, accertati mediante una procedura di verifica in contraddittorio tra le parti.

**Si aggiunge la Clausola n.15 - CORRISPETTIVI**

15.1 I corrispettivi massimi per i servizi informativi, sono quelli indicati nell'allegato 6 "Dichiarazione d'Offerta". Si applica quanto previsto dalla clausola n. 28.2, 28.3, 28.4 e 28.5 del Contratto Quadro, come modificato dall'Accordo.

#### Rispetto all'Allegato 3 "SOFTWARE"

Le premesse sono modificate come segue: *"Le Parti sono vincolate dal presente Allegato 3 "Software" come modificato dal presente Accordo"*.

#### **La Clausola n.1 - AMBITO - viene sostituita come segue:**

1.1 Il presente Allegato "Software" si applica ogni volta che la Contraente sottoscrive una licenza per il Software e ogni volta che la Contraente acquista servizi di manutenzione e supporto. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Allegato Software ma non definiti alla Clausola 10 infra sono definiti nel Contratto quadro, come modificato dall'Accordo.

1.2 In alcuni casi, diritti aggiuntivi o modificati rispetto a quelli previsti dal presente Allegato Software saranno inclusi in un Ordine.

#### **La clausola n. 2 non subisce modifiche.**

#### **Alla clausola 3 - ACCETTAZIONE, per quanto attiene ai servizi di cui alla clausola 7 BIS e 7 TER vengono inseriti i seguenti punti**

3.2 In corso di Contratto Sogei effettuerà la verifica di conformità relativamente ai Servizi di cui alle clausole 7 BIS e 7 TER volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale e nel rispetto delle prescrizioni e dei livelli di servizio.

3.3 Tali verifiche verranno avviate e concluse entro 5 giorni lavorativi dal termine del trimestre di riferimento, subordinatamente all'invio della prescritta "reportistica" da parte di TR.

3.4 La verifica di conformità verrà effettuata a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico. All'esito della verifica verrà sottoscritto il Rapporto di Fine Intervento.

3.5 La Contraente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale

3.6 Le verifiche, in corso di esecuzione del Contratto, verranno ripetute ogni volta che verrà richiesto un intervento ed all'esito dello stesso.

3.7 Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo Rapporto di fine intervento verrà considerata quale "Data di Accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte del Committente, fermo restando quanto previsto alla clausola 3.1-bis del Contratto Quadro, come modificato dall'Accordo.

3.8 Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o la penale eventualmente prevista in funzione dei livelli di servizio applicabili ai casi riscontrati.

3.9 Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.

3.10 L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, anche rispetto a quanto previsto nel Piano di lavoro, secondo quanto sarà indicato da Sogei.

3.11 Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

3.12 Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

**Le Clausole dalla n. 4 alla n. 6 non subiscono modifiche.**

**La Clausola n. 7 - SUPPORTO SOFTWARE - viene inserito il punto 7.6:**

7.6 "Resta inteso che l'adempimento da parte di TR degli obblighi di cui al presente articolo verrà verificato mediante l'applicazione dei livelli di servizio di cui al seguente art. 7-bis".

**Clausola 7 BIS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA TREP-RT**

7bis.1 Il servizio di manutenzione e supporto della piattaforma TREP-RT (prima sulla piattaforma TREP-RT versione 2 e dopo la migrazione, sulla piattaforma TREP-RT versione 3) è volto ad individuare e rimuovere le cause dei Malfunzionamenti dei prodotti software e dei servizi erogati da TR ed a fornire informazioni tecniche sui prodotti stessi e a supportare la Contraente nel corretto utilizzo della piattaforma TREP-RT. Il servizio sarà basato su un primo livello effettuato da remoto, a cura del technical help desk di TR, e su un eventuale secondo livello espletato in modalità on-site da personale tecnico specializzato di TR.

7bis.2 Il servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la consulenza telefonica sull'utilizzo dei prodotti; il supporto per l'individuazione del componente in errore a fronte di eventuali malfunzionamenti e l'indicazione delle azioni necessarie per la loro risoluzione; l'invio delle migliorie, correzioni ed aggiornamenti dei prodotti e della relativa documentazione; la consegna di ogni tipo di update dei prodotti, a parità di funzionalità, dove per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei prodotti; l'intervento on-site per il problem determination e la rimozione dei Malfunzionamenti.

7bis.3 Il servizio, da erogarsi in lingua italiana, sarà prestato da TR dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, escluse le festività. Sogei e/o l'Amministrazione e/o terzi da esse incaricati comunicheranno a TR i Malfunzionamenti, evidenziandone ogni opportuna caratteristica ed il relativo livello di severità, mediante contatto telefonico al/ai numero/i verde di TR 800 929 081 (per questioni tecniche) / 800 929 080 (per questioni relative all'utilizzo), o tramite portale di TR, la quale, nel corso di detto contatto telefonico/elettronico o in risposta alla segnalazione tramite portale, provvederà a comunicare al chiamante il numero di ticket ed a confermare o modificare il livello di severità assegnato a ciascuna chiamata, entro due ore dalla chiamata, pena l'applicazione delle penali di cui alla Clausola n. 27 dell'Accordo.

7bis.4 Dall'ora della comunicazione del numero del ticket decorreranno i termini per l'eliminazione dei Malfunzionamenti segnalati.

7bis.5 Le richieste di intervento verranno gestite da TR tramite un tecnico specializzato. Su base trimestrale TR, su richiesta della Contraente e/o dell'Amministrazione, metterà a disposizione una reportistica che darà conto delle richieste di intervento, ed in particolare del momento in cui sono state eseguite, e del loro esito.

7bis.6 TR si obbliga a ripristinare la funzionalità dei prodotti e dei servizi della piattaforma, entro i seguenti termini perentori, pena l'applicazione delle penali di cui alla Clausola n. 27 del Contratto Quadro come introdotta con il presente Accordo:

- a) livello di Severità 1, nel 95% dei casi, consuntivati su base trimestrale, entro le 8 (otto) ore lavorative, dall'"apertura della chiamata", e, nel restante 5%, entro 2 (due) giorni lavorativi, dall'"apertura della chiamata";
- b) livello di Severità 2, nel 90% dei casi, consuntivati su base trimestrale, entro i 2 (due) giorni lavorativi, dall'"apertura della chiamata" e, nel restante 10%, entro 4 (quattro) giorni lavorativi, dall'"apertura della chiamata";
- c) livello di Severità 3, nel 80% dei casi, consuntivati su base trimestrale, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi, dall'"apertura della chiamata" e, nel restante 20%, si richiede una condivisione tra le parti di un piano dell'intervento di ripristino.

7bis.7 Ai fini del rispetto dei suddetti termini, si precisa che per "tempo di ripristino" si intende l'intervallo di tempo tra l'apertura della chiamata e la risoluzione dello stesso, anche tramite workaround (i.e. soluzione temporanea) o l'effettuazione di una riparazione d'emergenza o l'implementazione di una procedura operativa alternativa che elimini l'impatto del guasto e/o Malfunzionamento rilevante. In ogni caso TR continuerà ad adottare ogni misura ragionevole al fine di correggere definitivamente il malfunzionamento.

7bis.8 Ai fini della valutazione dei livelli, di cui al precedente comma 5:

- livello di Severità 1 - indica una situazione di emergenza nella quale sia il sistema primario che quello secondario producano risultati non corretti ovvero risultino gravemente non funzionanti e nella quale una molteplicità di Utenti riscontri contemporaneamente i medesimi problemi;
- livello di Severità 2 - indica una situazione nella quale una funzione essenziale del Software non sia operativa, produca una perdita di funzionalità o una prestazione non efficiente per uno o più Utenti, ma rispetto alla quale sia comunque disponibile una soluzione temporanea o un sistema di standby;
- livello di Severità 3 - indica un problema minore del Software con un impatto di modesta rilevanza per gli utenti o sul sistema informatico interno all'Amministrazione.

7bis.9 TR si impegna a dare pronta comunicazione alla Contraente e/o all'Amministrazione dell'implementazione ed attivazione di una soluzione temporanea di malfunzionamento (i.e. workaround).

7bis.10 Entro un periodo di tempo ragionevole, a partire dalla comunicazione, di cui al comma precedente, TR trasmetterà via mail alla Contraente e/o all'Amministrazione una stima delle modalità e dei tempi necessari per la risoluzione in via definitiva del problema e/o del malfunzionamento rilevante oggetto di workaround.

7bis.11 Resta espressamente inteso che nessuna penale troverà applicazione, nel caso in cui TR implementi ed attivi una soluzione temporanea del problema.

#### **Clausola 7 TER - SERVIZIO DI LOCAZIONE LICENZE DELLA PIATTAFORMA TREP-RT VERSIONE 3**

7ter.1 Il servizio di Locazione licenze della Piattaforma TREP-RT versione 3 ha per oggetto la fornitura del diritto d'uso delle licenze del software della Piattaforma TREP-RT versione 3 e della sua documentazione.

7ter.2 Il servizio di Locazione licenze della piattaforma TREP-RT comprende il SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA TREP-RT disciplinato alla precedente Clausola 7 bis.

## **Clausola 7 QUATER - SERVIZIO DI SUPPORTO RELATIVO AL SISTEMA ITTV**

7quater.1 Il servizio di supporto relativo al Sistema ITTV comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione dei servizi necessari a mantenere e/o riportare il Sistema ITTV in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche da apportare al Sistema stesso per elevarne il grado d'affidabilità, migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza. Il servizio di supporto relativo al "Sistema ITTV" comprende altresì ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti.

7quater.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo il servizio comprende: l'invio delle migliorie, correzioni e aggiornamenti del Sistema ITTV e della relativa documentazione; la consulenza telefonica sull'utilizzo del Sistema; il supporto, eventualmente on-site, per l'individuazione del componente in errore a fronte di malfunzionamenti e l'intervento per la loro rimozione.

7quater.3 Il servizio di supporto dovrà essere richiesto via mail o telefono al Responsabile del Contratto di TR.

7quater.4 Il servizio di supporto relativo al "Sistema ITTV" sarà prestato da TR dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, escluse le festività.

7quater.5 Nel caso in cui TR non sia in grado di eliminare un malfunzionamento del Sistema ITTV entro 24 ore dalla segnalazione, si impegna a fornire alla Contraente, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data della richiesta, una pianificazione dell'intervento che indichi le modalità ed i tempi stimati per la eliminazione del malfunzionamento.

## **La Clausola n. 8 - MODIFICHE E OBSOLESCENZA - viene sostituita come segue:**

8.1 Modifiche. Non subisce modifiche.

8.2. Obsolescenza. La Clausola 11.2 del Contratto quadro non si applica al Software. TR potrà rendere obsoleti: (i) una versione precedente di un prodotto Software, con preavviso di almeno sei mesi successivamente alla disponibilità generale di un Aggiornamento o Upgrade (sia esso designato con lo stesso nome o con uno diverso); e (ii) qualsiasi prodotto Software nel complesso, o qualsiasi Supporto Software, con preavviso di almeno 24 mesi. TR non avrà alcun obbligo di fornire o supportare prodotti Software obsoleti o versioni obsolete dei prodotti Software al termine di tali periodi di preavviso. Il Contratto continuerà ad applicarsi nel caso di obsolescenza di versioni come descritto in (i) ma cesserà in merito all'obsolescenza di un prodotto software come descritto in (ii) qui sopra. In ogni caso TR, ove ne disponga, renderà disponibili le fix patch precedenti.

## **La Clausola n.9 - SOPRAVVIVENZA DEI TERMINI - non subisce modifiche.**

**La Clausola n.10 - DEFINIZIONI - rimane immodificata ad eccezione della definizione Periodo di garanzia che indica un periodo di 365 giorni a partire dalla data di accettazione del Software all'esito della verifica di conformità.**

Si aggiungono le seguenti definizioni:

**MALFUNZIONAMENTO** - un'anomalia funzionale oppure un cattivo o difettoso funzionamento di un prodotto software o di un servizio TR o più in generale qualsiasi difformità di funzionamento di un prodotto software o di un servizio rispetto alla propria documentazione. L'anomalia, o il cattivo o inadeguato funzionamento, può riguardare un singolo prodotto o servizio oppure una pluralità di prodotti o servizi o anche un mix di prodotti e servizi erogati da TR.

**SISTEMA ITTV** - Per Sistema ITTV si intende il Sistema di Indicizzazione Titoli a Tasso Variabile.



**Si aggiunge la Clausola n.11 - CORRISPETTIVI**

11.1 I corrispettivi massimi per i servizi di **Manutenzione Piattaforma TREP-RT versione 2, Locazione licenze della Piattaforma TREP-RT versione 3 e Supporto al sistema ITTV**, sono quelli indicati nell'allegato 6 "Dichiarazione d'Offerta". Si applica quanto previsto dalla clausola n. 28.2, 28.3, 28.4 e 28.5 del Contratto Quadro, come modificato dall'Accordo.

**Rispetto all'Allegato 4 "SERVIZI PROFESSIONALI"**

La premessa è modificata come segue: Le Parti sono vincolate dal presente Allegato 4 "Servizi Professionali", come modificato con il presente Accordo.

**La Clausola n.1 - AMBITO - viene sostituito come segue:**

1.1. Il presente Allegato Servizi Professionali si applica ogni volta che la Contraente sottoscrive Servizi Professionali quantificati e definiti in un Ordine. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Allegato Servizi Professionali sono definiti nel Contratto quadro, Allegato 1 all'Accordo, o alla clausola 11 infra.

**La Clausola n.2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI - viene modificato come segue:**

2.1 TR fornirà alla Contraente i Servizi Professionali identificati nel presente Allegato e nell'Ordine. I Servizi Professionali saranno forniti presso le sedi della Contraente di via XX Settembre 97, di via Carucci 99, di via A. Soldati 80, salvo che nell'Ordine non venga specificamente previsto un altro Sito, nel qual caso saranno forniti presso tale Sito.

**Clausola 2bis - PROGETTO PER LA MIGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA TREP-RT ALLA VERSIONE 3**

2bis.1 L'Impresa si impegna ad eseguire, su richiesta della Contraente, il Progetto per la migrazione della Piattaforma TREP-RT alla versione 3. Tale progetto comprende tutte le attività che si renderanno necessarie per la sostituzione della Piattaforma attuale con la versione 3.

2bis.2 Le attività di cui al punto precedente sono dettagliate nell'Allegato 5 Capitolato tecnico.

2bis.3 La Contraente attiverà TR per l'erogazione del servizio per la migrazione della piattaforma TREP-RT mediante e-mail; TR entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di cui sopra, invierà alla Contraente via e-mail la seguente documentazione: un "Piano di Lavoro" contenente le specifiche tecniche dell'intervento sulle infrastrutture server e di rete e la precisa pianificazione temporale delle attività oggetto dei servizi, pena l'applicazione delle penali di cui alla Clausola n. 27 del Contratto Quadro come inserita dall'Accordo.

2bis.4 Il "Piano di lavoro" sarà sottoposto ad approvazione da parte della Contraente, che avrà la facoltà di non approvarlo, comunicando a TR i motivi del dissenso entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sua ricezione, decorsi i quali si intenderà approvato. TR si obbliga a recepire gli eventuali rilievi aggiornando il documento e consegnandolo alla Contraente nella medesima modalità di cui al comma precedente, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui alla Clausola n. 27 del Contratto Quadro come inserita dall'Accordo.

2bis.5 Qualora la Contraente lo ritenga necessario, il "Piano di lavoro", dovrà essere aggiornato da TR dopo la sua approvazione iniziale ed i nuovi termini diverranno vincolanti, dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento da parte della Contraente, sempre nel rispetto dei termini di cui sopra.

2bis.6 Al termine delle attività previste dal “Piano di lavoro” e all’avvenuta consegna degli oggetti di consegna previsti, TR comunicherà alla Contraente, mediante e-mail, la conclusione del Progetto per la Migrazione della piattaforma TREP-RT alla versione 3, con invito a procedere alla verifica di conformità. Oggetto della verifica di conformità sarà costituito dal progetto di migrazione alla TREP-RT V3, inteso nel suo insieme, ivi comprese, pertanto, tutte le sue componenti in termini di servizi erogati e di software installato, come disciplinati dal par. 7 del Capitolato Tecnico.

2bis.7 Si precisa che le apparecchiature strumentali all’erogazione del servizio che verranno posizionate presso i locali indicati nell’Allegato 5 - Capitolato Tecnico, dovranno essere conformi alla normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione.

#### **Clausola n. 2ter - SERVIZI DI ASSISTENZA SU CHIAMATA**

2ter.1 L’Impresa si impegna ad erogare il servizio di Assistenza su chiamata sulla Piattaforma TREP-RT, attraverso l’utilizzo di risorse professionali dotate di conoscenze specialistiche in materia.

2ter.2 TR, nell’ambito del servizio, si impegna a mettere a disposizione la figura professionale del “System Engineer”, ovvero una risorsa equivalente, opportunamente formata per svolgere attività quali:

- l’installazione, la configurazione e la personalizzazione di specifici programmi della Piattaforma TREP-RT o ad essi collegati e che si renderanno necessarie in relazione agli ambiti progettuali che saranno intrapresi dalla Sogei ovvero dall’Amministrazione;
- il supporto specialistico in occasione di attività nei CED che potrebbero inficiare il corretto funzionamento della piattaforma TREP-RT;
- il supporto consulenziale, sia funzionale che tecnico, per un impiego ottimale della piattaforma TREP-RT e del Sistema ITTV all’interno del sistema informativo della Sogei o dell’Amministrazione.

2ter.3 La Contraente richiederà l’attivazione del servizio a TR mediante chiamata diretta al numero telefonico del responsabile del Contratto di TR nei giorni feriali dalle ore 8.00-18.00, cui seguirà comunque conferma via e-mail. Ai fini della decorrenza del termine utile per l’erogazione del servizio di cui in oggetto si intende valida la comunicazione via e-mail.

2ter.4 L’Impresa si impegna a comunicare via e-mail alla Sogei, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta via email di cui al precedente comma, la data dell’intervento ed il nominativo della risorsa incaricata, pena l’applicazione delle penali di cui alla Clausola n. 27 dell’Accordo.

2ter.5 Il servizio dovrà comunque essere erogato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto precedente, salvo diversi termini che dovranno essere approvati da Sogei, pena l’applicazione delle penali di cui alla Clausola n. 27 dell’Accordo del Contratto Quadro come inserita dall’Accordo.

2ter.6 Il servizio sarà svolto di norma durante il normale orario di lavoro, entro l’arco temporale dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali. Eccezionalmente potrà essere chiesto all’Impresa di erogare il servizio al di fuori di questo orario qualora le attività richieste possano creare un disservizio alla normale operatività della piattaforma.

2ter.7 Al termine di ogni intervento, l’Impresa dovrà consegnare alla Contraente un “Rapporto di Fine Intervento”, contenente la data di inizio intervento, la data di fine intervento, la descrizione delle attività svolte, nonché la data di consegna del Rapporto medesimo.

2ter.8 Contestualmente alla consegna del Rapporto di cui al precedente punto, la Contraente, dopo aver verificato la conformità delle attività svolte rispetto a quanto indicato dall’Impresa, dovrà sottoscrivere il “Rapporto di Fine Intervento”. La data di sottoscrizione risultante da tale Rapporto verrà considerata quale “Data di accettazione dell’intervento”.

2ter.9 L'Impresa, con cadenza mensile, dovrà inviare alla Sogei un "Consuntivo attività" contenente il dettaglio delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento; tale Consuntivo, se approvato, servirà come base per la fatturazione.

2ter.10 In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti, la Contraente applicherà le penali previste, ferma restando la facoltà della Contraente di risolvere il presente Contratto e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 cod. civ.

**La Clausola n.3 - OBBLIGAZIONI DELLA CONTRAENTE E GESTIONE DELLE SCADENZE - viene modificata come segue:**

3.1. I servizi oggetto del Contratto non danno origine a rischi interferenti, pertanto gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti sono pari a zero. Le Parti, con riguardo ai servizi da rendersi presso le sedi della Contraente o dell'Amministrazione, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.

3.2. La prestazione di Servizi Professionali è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti da parte della Contraente: (a) fare in modo che il Direttore dell'Esecuzione cooperi e collabori con TR durante l'intero periodo di prestazione dei Servizi Professionali secondo le competenze di legge; (b) fornire al personale di TR l'accesso ai Siti e alle attrezzature, ai sistemi e ai servizi tecnici di cui potrebbe ragionevolmente aver bisogno per la prestazione dei Servizi Professionali, fatto salvo quanto previsto nella Clausola 8 *infra*; (c) garantire che TR, abbia la piena cooperazione del personale tecnico e direttivo della Contraente e di eventuali terze Parti che abbiano le competenze, l'esperienza e le conoscenze appropriate che TR potrebbe ragionevolmente richiedere; (d) fornire a TR informazioni, specifiche o istruzioni con sufficiente dettaglio, accuratezza e completezza come ragionevolmente richiesto da TR; (e) garantire che tutte le attrezzature, i sistemi operativi e altri software che la Contraente richiede a TR di utilizzare o modificare e tutti i materiali o le informazioni fornite a TR siano di proprietà della Contraente o che la Contraente abbia i diritti necessari per autorizzare TR a usarli e modificarli; (f) adempiere a tutti gli eventuali altri obblighi o vincoli specificati nell'Ordine.

3.3 Qualora TR sia impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi quale conseguenza di mancanze o ritardi della Contraente nell'adempiere ai propri obblighi definiti dal Contratto, TR avrà diritto di: a) richiedere un incontro con il direttore dell'esecuzione ed il responsabile del procedimento della Contraente e la Contraente dovrà garantire un incontro per discutere e ove applicabile concordare i motivi e le conseguenze di tale mancanza o ritardo; b) inviare un CCN (come definito nella successiva clausola n. 5) da fare sottoscrivere alla Contraente, che stabilisca eventuali emendamenti alle disposizioni del Contratto che siano conseguenza di tale ritardo o mancanza da parte della Contraente, incluse i Canoni e/o le Scadenze. La Contraente non dovrà trattenere o ritardare senza ragionevole motivazione l'accordo ai sensi della presente clausola 3.3, ferma restando la facoltà della Contraente stesso di formulare proposte di modifica al contenuto del CCN proposto.

(3.4 Non subisce modifiche)

3.5 Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, TR prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione, della Sogei e/o di terzi autorizzati. TR si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Sogei, dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza

recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

3.6 Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Sogei e/o all'Amministrazione, con congruo preavviso, prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del Contratto.

3.7 TR riconosce alla Sogei la facoltà di richiedere, dando evidenza della motivazione, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. L'esercizio da parte della Sogei di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

3.8 Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Sogei. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, Sogei si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. TR, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

3.9 TR dovrà richiedere per iscritto alla Sogei l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Sogei medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Sogei costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

3.10 TR garantisce, in ogni caso, di aver compiuto ogni ragionevole sforzo affinché i prodotti software ed i programmi utilizzati nell'ambito del presente Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) siano esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Sogei e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Sogei riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

3.11 In caso di inadempimento di TR alle obbligazioni di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10 e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 3.10, ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente Contratto, TR è obbligata al risarcimento del danno nei limiti di cui alle Clausole n. 15 e 16 del Contratto Quadro.

**La Clausola n. 4 - CONSEGNA E ACCETTAZIONE - è sostituita come segue:**

#### **Clausola n. 4 - CONSEGNA E ACCETTAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA' DEI SERVIZI PROFESSIONALI**

4.1 In corso di Contratto Sogei effettuerà la verifica di conformità di ogni attività ed intervento richiesto ed erogato relativamente ai Servizi Professionali volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale e nel rispetto delle prescrizioni, o degli eventuali livelli di servizio, espressi nel "Piano di Lavoro" stesso.

4.2 Tali verifiche verranno avviate e concluse entro 5 giorni lavorativi dal termine del trimestre di riferimento, subordinatamente:

- alla e-mail di TR attestante la conclusione dei lavori relativi ai servizi per la migrazione della piattaforma TREP-RT versione 2 alla versione 3, in conformità a quanto previsto nel Piano di Lavoro;

- alla consegna da parte di TR di ogni “Rapporto di Fine Intervento”, contenente la data di inizio intervento, la data di fine intervento, la descrizione delle attività svolte, nonché la data di consegna dello stesso Rapporto.

4.3 Sogei, dopo aver verificato la conformità delle attività svolte rispetto a quanto indicato dall’Impresa, sottoscriverà il “Rapporto di Fine Intervento”.

4.4 La Contraente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

4.5 La verifica di conformità verrà effettuata a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico. All’esito della verifica verrà sottoscritto il Rapporto di Fine Intervento.

4.6 Le verifiche, in corso di esecuzione del Contratto, verranno ripetute ogni volta che verrà richiesto un intervento ed all’esito dello stesso.

4.7 Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo Rapporto di fine intervento verrà considerata quale “Data di Accettazione del servizio”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte della Committente, fermo restando quanto previsto alla clausola 3.1-bis del Contratto Quadro.

4.8 Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o la penale eventualmente prevista in funzione dei livelli di servizio applicabili ai casi riscontrati.

4.9 Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.

4.10 L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica anche rispetto a quanto previsto nel Piano di lavoro, secondo quanto sarà indicato da Sogei.

4.11 Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.

4.12 Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Su richiesta dell’Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### **La Clausola n.5 - CONTROLLO DELLE MODIFICHE - è sostituita come segue:**

5.1. Ciascuna delle parti potrà richiedere modifiche rispetto ad un singolo Ordine ai Servizi Professionali, ai Prodotti Finali e/o alle proprie Specifiche, alle Scadenze o ai Canoni, inviandone richiesta all’altra parte per iscritto (incluso per email), con la dicitura “Change Control Request”.

5.2. TR o la Contraente condurranno una valutazione iniziale di tale richiesta di modifica, anche chiedendo maggiori informazioni all’altra parte ove necessario, e risponderanno (tramite raccomandata A/R o via PEC), dichiarando se in principio sono pronte ad accettare la richiesta. Le Parti potranno rifiutare una richiesta di modifica, agendo ragionevolmente.

5.3. Le Parti dovranno cooperare e fornire informazioni e assistenza al fine di rispondere a una richiesta di modifica non appena ragionevolmente fattibile.

5.4. Ove l'altra Parte acconsenta in principio a una modifica, la medesima preparerà e invierà alla Parte richiedente una nota formale di controllo di modifica (una "CCN", Change Control Note) che indichi: (i) l'ambito e l'impatto della modifica, incluse le modifiche all'ambito delle Specifiche e delle Scadenze; e, ove applicabile (ii) qualsiasi altra modifica consequenziale richiesta alle disposizioni del Contratto, inclusi i Canoni, a seconda dei casi.

5.5. Nessuna modifica richiesta avrà effetto fino a che ciascuna delle Parti non avrà firmato la relativa CCN.

**La Clausola n.6 - PERMESSI E RESTRIZIONI DI UTILIZZO - è sostituita come segue:**

6.1 Conformemente alle condizioni del presente Accordo, TR concede alla Contraente il permesso limitato, non esclusivo e non trasferibile (fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva 19 dicembre 2003 nelle forme di cui al successivo art. 7.3), di utilizzare Prodotti Finali durante il periodo di validità nella misura necessaria per una opportuna fruizione dei Servizi Professionali. Qualora il Prodotto Finale includa configurazioni o modificazioni del Software standard o di altri Servizi di TR, il permesso di usare il Prodotto Finale è concesso sulla stessa base di quella che si applica al Software in questione o agli altri Servizi. Si noti che la Clausola 5.2 (Restrizioni di utilizzo) del Contratto quadro si applica ai Prodotti Finali.

**La Clausola n. 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE - viene sostituito come segue:**

7.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 4 dell'Allegato Software, le Parti precisano quanto segue:

- a. TR trattiene la piena, illimitata ed esclusiva proprietà intellettuale sui Prodotti Finali oggetto del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto alle successive lettere b. e c.;
- b. TR concede a Sogei in licenza, nei termini di cui al presente Accordo, l'utilizzo dei Prodotti Finali, nonché delle relative modificazioni e configurazioni, fermi restando i diritti di cui all'art. 6 della Direttiva 19 dicembre 2003 e quanto previsto alla successiva clausola 7.3;
- c. Sogei acquista la piena e illimitata proprietà intellettuale sui prodotti realizzati esclusivamente per suo conto da TR e non destinati ad altro utilizzo, come ad esempio le personalizzazioni e parametrizzazioni del Software, ovvero la documentazione per uso esclusivamente locale.

7.2 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Accordo è di esclusiva proprietà della Sogei e/o dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.

7.3 L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, a titolo oneroso servizi che consentono il riuso dei Prodotti Finali, ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.

7.4 Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.

7.5 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Sogei avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

7.6 Restano esclusi dalla titolarità della Sogei e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate. Fermo restando quanto convenuto all'art. 7.1, lalla Contraente riconosce e accetta che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Prodotti Finali sviluppati da o per conto di TR come parte di un Ordine sono e restano di proprietà esclusiva di TR.

**La Clausola n. 8 - PERSONALE - viene modificata come segue:**

8.1. TR adotterà misure adeguate per garantire che il proprio personale addetto alla prestazione dei Servizi Professionali presso il Sito rispetti tutti i requisiti previsti dalla Contraente in materia di sicurezza e salute o di riservatezza in relazione a tale Sito che sono stati comunicati in precedenza.

(8.2. Non subisce modifiche)

(8.3. Non subisce modifiche)

**La Clausola n.9 - COLLABORATORI INDIPENDENTI - non subisce modifiche**

**La Clausola n.10 - SOPRAVVIVENZA DEI TERMINI - non subisce modifiche**

**La Clausola n.11 - DEFINIZIONI - viene modificato come segue:**

**Criteri di Accettazione** - i Criteri di Accettazione per i Prodotti Finali come descritti nella Clausola n. 4 e nell'Ordine.

**Data di Accettazione del servizio** - il momento in cui si conclude positivamente la verifica di conformità.

**Prodotto Finale** - qualsiasi prodotto finale o risultato da fornire alla Contraente in relazione a un Servizio professionale come stabilito nell'Ordine, escluse le Dotazioni della Contraente contenuti nei Prodotti Finali e il Software e la Documentazione standard forniti da TR.

**Scadenze** - le scadenze indicate nell'Ordine o nel Piano di lavoro per la prestazione dei Servizi Professionali e la consegna di eventuali Prodotti Finali.

**Servizio Professionale** - qualsiasi Servizio, come ad esempio servizi di implementazione, personalizzazione, supporto specialistico, formazione e consulenza, da prestare ai sensi dei requisiti specifici della Contraente, come indicato nell'Ordine o nel Piano di lavoro.

**Specifica tecnica** - se applicabile, la specifica funzionale e/o tecnica per un Prodotto Finale.

**Clausola 12 - CORRISPETTIVI**

12.1 I corrispettivi dei Servizi di Assistenza su chiamata nonché del Progetto per la migrazione della Piattaforma TREP-RT dalla versione 2 alla versione 3, sono indicati nella Dichiarazione d'offerta di cui all'Allegato 6 al presente Accordo.

12.2 Le Parti convengono che, relativamente ai Servizi di Assistenza su chiamata, l'unità di misura per gli interventi eseguiti in fascia ordinaria sarà la mezza giornata (4 ore) e per quelli eseguiti in fascia fuori orario sarà l'ora.

12.3 Si applica quanto previsto dalla clausola n. 28.2, 28.3, 28.4 e 28.5 del Contratto Quadro, come modificato dall'Accordo.

\*\*\*

Si sottoscrivono il presente Accordo ed i suoi Allegati: l'Allegato 1 "Contratto Quadro Thomson Reuters", l'Allegato 2 "Informazioni", l'Allegato 3 "Software", l'Allegato 4 "Servizi Professionali", l'Allegato 5 "Capitolato tecnico", l'Allegato 6 "Dichiarazione d'offerta".

Roma, lì \_\_\_\_\_

Sogei S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)



Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Impresa  
dell'Impresa Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.A.  
e  
il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ di SOGEI  
S.p.A.,

dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Contratto Quadro modificato dall'Accordo

Clausola n. 1 Disposizioni Generali  
Clausola n. 3 Corrispettivi  
Clausola n. 5.2 Restrizioni di utilizzo  
Clausola n. 6.1 Restrizioni imposte da fornitori terzi  
Clausola n. 6.2 Ottemperanza alle disposizioni di fornitori terzi  
Clausola n. 11 Cessazione e conseguenze della cessazione  
Clausola n. 11.1 Fattori esterni  
Clausola n. 11.2 Obsolescenza  
Clausola n. 11.3 Sospensione  
Clausola n. 11.4 Risoluzione per inadempimento  
Clausola n. 11.5 Risoluzione per insolvenza  
Clausola n. 12 Riservatezza  
Clausola n. 13 Protezione dei dati  
Clausola n. 15.1 Esclusione generale di responsabilità  
Clausola n. 15.2 Esclusione di consulenza  
Clausola n. 16 Limitazione di responsabilità  
Clausola n. 16.1-bis Responsabilità e corrispettivi  
Clausola n. 16.2 Limite massimo di responsabilità  
Clausola n. 16.3 Esclusioni  
Clausola n. 17 Indennizzo  
Clausola n. 17.2 Limitazioni di terzi  
Clausola n. 17.4 Indennizzo da parte del Contraente  
Clausola n. 18.2 Legge applicabile e giurisdizione competente  
Clausola n. 18.3 Cessione  
Clausola n. 18.4 Diritti di terzi  
Clausola n. 20 Personale  
Clausola n. 21 Fatturazione

Clausola n. 22 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Clausola n. 24 Cauzione

Clausola n. 25 Danni e polizza assicurativa

Clausola n. 26 Penali

Clausola n. 27 Corrispettivo

Clausola n. 28 Subappalto

Clausola n. 29 Trasparenza dei prezzi

Clausola n. 30 Recesso

Clausola n. 31 Subingresso nel contratto

Clausola n. 32 OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Allegato 3 “Software” modificato dall’Accordo

Clausola n. 3 Accettazione

Clausola n. 4 Permessi e restrizioni di utilizzo

Clausola n. 6.1 Garanzia

Clausola n. 7 bis Servizio di manutenzione standard e supporto on site per la piattaforma TREP-RT

Clausola n. 7 ter Servizio di locazione licenze della piattaforma TREP-RT Versione 3

Clausola 7 quater Servizio di supporto relativo al Sistema ITTV

Clausola n. 7.4 Trasferimento del Software

Clausola n. 8.2 Obsolescenza

Clausola n. 10 Definizioni

Clausola n. 11 Corrispettivi

Allegato 4 “Servizi Professionali” modificati dall’Accordo

Clausola n. 2 Prestazioni di servizi professionali

Clausola n. 2bis PROGETTO PER LA MIGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA TREP-RT ALLA VERSIONE 3

Clausola n. 2ter Servizi di assistenza su chiamata

Clausola n. 3 Obbligazioni del contraente e gestione delle scadenze

Clausola n. 4 Consegna e accettazione

Clausola n. 6 Permessi e restrizioni di utilizzo

Clausola n. 7 Proprietà intellettuale

Clausola n. 8.3 Personale

Clausola n. 12 Corrispettivi